

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO DELLE COMPENSAZIONI DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A PROV. IL
RESIDENTE A PROV. VIA/PIAZZA
..... N. CAP
TEL CELL E-MAIL/PEC

CODICE FISCALE																				
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI
.....

CODICE FISCALE																				
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CON SEDE LEGALE IN PROV.
VIA/PIAZZA N. CAP

**DICHIARA
LA COMPENSAZIONE DEI SEGUENTI IMPORTI:**

IMPORTI A CREDITO UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE:

TRIBUTO	ANNO D'IMPOSTA IN CUI È MATURATO IL CREDITO	IMPORTO A CREDITO ¹	NOTE
IMU			
TASI			

¹ Indicare l'importo di cui si è a credito, senza interessi.

IMPORTI A DEBITO COMPENSATI CON GLI IMPORTI A CREDITO SUDDETTI:

TRIBUTO	ANNO D'IMPOSTA DA COMPENSARE	IMPORTO A DEBITO DA COMPENSARE	IMPORTO COMPENSATO CON IL CREDITO	EVENTUALE IMPORTO A DEBITO RESIDUO ²
IMU				
TASI				

² Nel caso in cui rimanga un importo a debito dopo la compensazione, esso va ovviamente versato con le modalità di pagamento ordinarie. Nel caso invece in cui residui un importo a credito dopo la compensazione, tale eccedenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso, compilando la parte sottostante.

COMUNICA inoltre

(solo nel caso che l'importo a credito non sia esaurito con la compensazione)

che l'importo a credito che residua dalla compensazione suddetta sarà utilizzato in compensazione sui versamenti successivi.

ovvero

di non volere compensare l'importo a credito che residua dalla compensazione suddetta sui versamenti successivi, per cui se ne chiede il rimborso.

DICHIARA

di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e utilizzate in compensazione, impegnandosi a non presentarla in futuro.

ovvero

che il rimborso delle quote versate in eccedenza è stato richiesto con domanda presentata in data, domanda che si intende rinunciata con la effettuazione della compensazione sopra indicata.

ALLEGATI:

.....
.....

DATA

FIRMA

AVVERTENZE

Modalità di presentazione.

La dichiarazione di compensazione si presenta tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it; oppure mediante spedizione per posta o consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune - P.zza IV Novembre n. 1 00068 Rignano Flaminio (verificare il relativo orario di apertura per la consegna diretta). La richiesta non si presenta direttamente all'Ufficio Tributi.

Termini di presentazione.

La dichiarazione di compensazione va presentata entro i sessanta giorni successivi al termine del versamento che si intende compensare ovvero, nel caso che si voglia utilizzare il credito per il pagamento di importi dovuti a seguito di avviso di accertamento, entro la scadenza del termine di pagamento del provvedimento (di regola 60 giorni dalla sua notificazione).

Casi in cui non è ammessa la compensazione.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di importi riscossi mediante ruolo e nella fase della riscossione coattiva. Non è ammessa tra IMU-TASI e la TARI (tassa rifiuti), né con altri tributi comunali.

Inesistenza del credito compensato.

Nel caso che il credito utilizzato dal contribuente in compensazione sia in tutto o in parte inesistente, l'ufficio provvede al recupero del corrispondente importo non pagato, con aggravio di sanzioni e interessi, ai sensi di legge.

REGOLAMENTO DELLE COMPENSAZIONI DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 18/2018

ART. 2

COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI E/O ENTRATE COMUNALI DIVERSI

Il contribuente, nei termini di versamento di un tributo, di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di tributi e/o entrate comunali diversi del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al presente articolo deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine del versamento, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:

- a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) Il tributo o l'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
- c) L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
- d) L'indicazione del diverso tributo e/o entrata comunale con cui si intende effettuare la compensazione;
- e) L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi o entrate gestite da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo o dell'entrata in eccedenza deve verificare l'esistenza del credito da compensare mediante acquisizione di una attestazione della somma a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al Funzionario che ha rilasciato l'attestazione dell'importo a debito.